**Cass. Civ., sent. 12/11/2013 n. 25371**

1. La valida assunzione di una obbligazione cartolare in nome altrui richiede non solo l'esistenza di una procura o di un potere *ex lege*, ma anche l'apposizione della sottoscrizione sul titolo, con la indicazione di tale qualità senza l'assunzione di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidenti ai terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione in nome altrui. In mancanza di una tale specificazione le conseguenze giuridiche conseguenti all'emissione del titolo sono esclusivamente a carico di chi risulti averlo sottoscritto.

2. Il protesto deve essere elevato nei confronti del soggetto che abbia emesso il titolo, secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza. Ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l'esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato. In ipotesi contraria, la responsabilità esclusiva dell'emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto.

Conformi:

- Cass. 04/05/2011 n. 9753

- Cass. 28/05/2005 n. 13906

- Tribunale di Latina sentenza 27/04/2018